

INTRODUZIONE

MAURIZIO IRRERA

La scelta di dedicare esclusivamente alla (o alle?) s.r.l. gli Studi in onore di Oreste Cagnasso è parsa – per così dire – naturale per due fondamentali ragioni. La prima è l'intento di rendere omaggio ad uno dei più autorevoli e raffinati conoscitori della materia. La seconda è che la s.r.l. costituisce, oggi come non mai, un impegnativo banco di prova per gli studiosi, chiamati a cimentarsi con le problematiche interpretative poste dalle molteplici discipline applicabili all'istituto nonché dai delicati problemi di coordinamento posti dal nuovo Codice della crisi.

Era peraltro difficile pronosticare, al momento della sua nascita, che la s.r.l. avrebbe goduto dell'ampio successo di cui gode oggi fra gli operatori. Come noto, l'istituto della s.r.l. è stato disciplinato per la prima volta nel codice civile del 1942, allo scopo «*di introdurre accanto alla società per azioni un tipo più semplice di società a responsabilità limitata, senza circolazione di azioni*», da impiegarsi «*tutte le volte che si voglia contenere la responsabilità dei soci nei limiti dei conferimenti e nello stesso tempo assicurare con legami più stretti l'attività dei soci alla società, consentendo di riguardare le loro persone non più in funzione del loro apporto di capitali, ma altresì in funzione della fiducia che ispirano i loro nomi e la loro attività, così nei rapporti interni come di fronte ai terzi*» (così la *Relazione al Codice civile*, § 1004). La volontà legislativa, dunque, era quella di creare un tipo societario più snello e flessibile della s.p.a., destinato principalmente alle imprese collettive che non avessero il capitale minimo previsto per la costituzione della Società per azioni, nel quale la figura del socio emergesse anche e soprattutto nella dimensione imprenditoriale soggettiva e non solo in quanto conferente dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività societaria¹.

Tale intento, peraltro, si è scontrato con una disciplina largamente tributaria di quella della s.p.a., tanto da indurre parte della dottrina a ritenere la s.r.l. «*una sorta di doppione in sedicesimo della s.p.a.*», «*piccola s.p.a. senza azioni*» o, più drasticamente, un «*inutile doppione della s.p.a.*». La sostanziale aderenza alla disciplina della società per azioni limitò, almeno per i primi trent'anni, il ricorso alla s.r.l. da parte degli operatori, che iniziarono a rivolgere la propria attenzione a tale istituto, il quale iniziò a conoscere una certa diffusione solo a seguito di riforme che, da un lato, resero più complessa la costituzione di s.p.a., innalzandone il capitale sociale minimo ed inasprendone il carico fiscale; dall'altro lato, resero più appetibile

¹ Per una compiuta disamina storico-comparatistica della genesi della s.r.l., costituisce ancora oggi un sicuro approdo O. CAGNASSO, *Dalla società per azioni alla società a responsabilità limitata: vicende storiche e prospettive di riforma*, in *Riv. soc.*, 1971, 516 ss.

il ricorso alla s.r.l., concedendo la possibilità di adottare tale tipo societario anche in presenza di un unico socio.

Con la riforma del 2003, la disciplina della s.r.l. è stata completamente ridisegnata, nell'ottica di attribuirle quelle caratteristiche di flessibilità e centralità della figura del socio che, nell'impianto originario, erano rimaste solo sulla carta. Ne è scaturito un modello societario "ibrido" che, fermo restando il cardine della limitazione di responsabilità e della suddivisione del capitale in quote, consente ai soci estrema ampiezza di movimento al fine di orientarne il contenuto in senso più marcatamente capitalistico o, all'opposto, personalistico². Già a seguito della riforma, pertanto, non sembrava più possibile potersi parlare di s.r.l. come tipo societario unitario, dovendosi distinguere quantomeno fra s.r.l. a base personale e a base capitalistica. I successivi interventi legislativi, peraltro, hanno frammentato ulteriormente la disciplina, prevedendo la facoltatività della nomina dell'organo di controllo per le società al di sotto delle soglie previste dall'art. 2477, comma 2, c.c.; introducendo le figure della s.r.l. a capitale ridotto e della s.r.l. semplificata; creando le figure della s.r.l. *start-up* innovativa e della PMI in forma di s.r.l., che scalfiscono il "dogma" della chiusura al mercato dei capitali, consentendo la creazione di quote da offrire al pubblico. Non stupisce, dunque, che – anche in ragione dell'estrema varietà dell'offerta – la s.r.l. sia la forma societaria maggiormente impiegata dagli operatori: secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, nel 2017 su 4.397.623 imprese (di cui 2.753.558 imprese individuali), ben 885.707 hanno forma di s.r.l. e solo 27.659 s.p.a. o S.A.p.A.; ciò significa che oltre il 50% delle imprese in forma collettiva è una s.r.l. e, fra le società di capitali, poco più del 90% è rappresentato da s.r.l.

Se, da un lato, la flessibilità del modello societario della s.r.l. ne ha favorito una tanto ampia diffusione, dall'altro lato, è altrettanto vero che alla varietà di fattispecie riconducibili alla s.r.l. corrispondono problemi di non poco momento nell'interpretazione e coordinamento dei rapporti fra disciplina codicistica e discipline speciali, nonché nell'analisi dell'impatto che il nuovo Codice della crisi ha e avrà sulla disciplina generale della s.r.l. e sugli obblighi dei suoi organi sociali.

* * * * *

Ed è confortante sapere che, nell'affrontare queste impegnative sfide esegetiche, potremo trovare sicura guida nel pensiero e nelle indicazioni di Oreste Cagnasso, che allo studio della s.r.l. ha rivolto una parte importante del proprio impegno scientifico. È indubbio, infatti, che nella sua vasta e variegata produzione scientifica, la s.r.l. sia stata una costante, alla quale il Maestro che onoriamo ha dedicato alcune fra le sue pagine più lucide, accompagnandone la crescita e l'evoluzione

² Sul punto v. O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, vol. V, diretto da G. Cottino, Padova, 2007, 28 ss.

sino ai giorni nostri. Si può anzi affermare, senza tema di smentita, che la concreta applicazione della s.r.l. sia largamente tributaria delle soluzioni alle problematiche interpretative che Oreste Cagnasso ha via via individuato ed esposto con il nitore, la misura e la sobrietà che ne contraddistinguono l'opera (oltre che la persona, alla quale non posso e non voglio esimermi dal tributare un affetto che va molto al di là di quello che lega un allievo al proprio Maestro³).

Non vi è nodo interpretativo, nella materia della s.r.l., che Oreste Cagnasso non abbia esplorato e sciolto con soluzioni convincenti e originali. È a lui che si deve, tra l'altro, l'intuizione dell'applicabilità delle norme sul finanziamento dei soci anche al di fuori del tipo societario della s.r.l. Ed è sempre lui che, in poche e chiare parole, ha concentrato l'essenza della s.r.l. nel suo essere "senza qualità", nel duplice senso di essere liberamente plasmabile dai soci e di essere impiegabile in contesti fra loro anche molto differenti⁴.

* * * * *

La solidità e la ricchezza argomentativa delle riflessioni di Oreste Cagnasso, oltre a rappresentare una sicura guida, sono state altresì un terreno ideale di confronto per chiunque abbia deciso di cimentarsi con l'approfondimento di nodi interpretativi legati alla s.r.l.

È parso così naturale, ad Allievi ed Amici, onorare il Maestro creando un'occasione reale di confronto e di dialogo intorno alla (*rectius*, alle) società a responsabilità limitata, nella consapevolezza che ciascun contributo ha trovato ispirazione e conforto nell'opera di Oreste Cagnasso.

A tutti gli Autori, che hanno voluto manifestare la loro amicizia verso l'Onorato, rivolgo personalmente il mio più sentito ringraziamento.

Torino, li 5 marzo 2020

³E che è rinsaldato dall'avventura nella co-direzione della Rivista *Il Nuovo Diritto delle Società*, che Oreste Cagnasso mi onora di condividere sin dal 2007.

⁴O. CAGNASSO, *La s.r.l.: un tipo societario 'senza qualità'?*, in *Nuovo dir. soc.*, 2013, n. 5, 7.

